

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPOFILO DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA

tra

La Regione Lombardia, rappresentata dain qualità di Direttore generale della D.G. Casa, Housing sociale e Pari opportunità, nato/a ail, domiciliata/o per la carica presso la sede della Regione Lombardia

e

Il Comune di, rappresentato da in qualità di, nata/o a il, domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune di

VISTA la legge 241 del 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 3 luglio 2012, n. 11, «*Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza*», e in particolare l'art.1 - principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani è un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

PREMESSO che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art.2 della legge 3 luglio 2012, n. 11, pone tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà; favorisce e promuove politiche di prevenzione, sostegno, tutela inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica; contribuisce a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire il recupero dell'autonomia e

della dignità; tutela senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione la donna, sola o con minori vittima di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione; riconosce e valorizza tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne maturata anche nei centri antiviolenza.

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 Finalità

Il presente accordo promuove ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l.r.11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Comune sottoscrittore per l'attivazione di azioni progettuali sperimentali finalizzate a sperimentare politiche, strategie, linee d'azione e interventi finalizzati al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne

Art. 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

LA REGIONE LOMBARDIA

mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla redazione e realizzazione dei progetti sperimentali e per un più efficace coordinamento delle azioni previste. Si impegna, inoltre, a fornire strumenti per incrementare le competenze di analisi, progettazione, monitoraggio, valutazione, negoziazione, comunicazione del Comune di, in modo da accrescere significativamente la loro capacità progettuale e quindi migliorare la qualità e la coerenza di azioni progettuali complesse, attraverso la sperimentazione di forme di sostegno quali attività di formazione/accompagnamento sulle aree tematiche attinenti la l.r. 11/2012 e in raccordo con le priorità regionali su tematiche quali politiche per la sicurezza, politiche socio sanitarie, politiche per la casa, per l'occupazione e la formazione, politiche culturali e politiche giovanili e per lo sport.

In particolare, al Comune di e ai soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa saranno forniti i seguenti servizi:

- a) azioni di formazione e accompagnamento rivolto ai soggetti impegnati nella definizione e attuazione delle azioni sperimentali;
- b) servizi personalizzati di formazione specialistica e *tutoring* per la progettazione e attuazione di azioni sperimentali;
- c) supporto informativo attraverso appositi strumenti del *Centro Risorse regionale per l'integrazione delle Donne nella vita economica e sociale*, quali materiale informativo, documentazione, studi statistici prodotti dalla Regione Lombardia, dal sistema regionale allargato e da altri soggetti;

L'attività di formazione/accompagnamento sarà realizzata con forme più possibile personalizzate previa rilevazione dei bisogni formativi/informativi del Comune capofila e dei soggetti coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti sperimentali, anche su tematiche specifiche.

IL COMUNE DI

si impegna a:

- individuare al proprio interno un/una dirigente responsabile che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia;
- attuare le azioni progettuali sperimentali così come definite e descritte nell'Allegato 1) al presente Accordo, «*Scheda tecnica di definizione delle azioni progettuali sperimentali finalizzate al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne*», entro i termini ivi indicati e comunque non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, assicurando:
 - ✓ la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti partner della rete territoriale con i quali sono stati sottoscritti specifici protocolli d'intesa;
 - ✓ la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare;
 - ✓ la congruità e coerenza tra obiettivi costi e tempi di realizzazione.
- assicurare la puntuale e completa attuazione delle attività descritte nell'Allegato 1) «Scheda Tecnica»
- sostenere (impegnare e liquidare) il contributo concesso entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di due anni a decorrere dalla data di erogazione della quota a saldo del contributo;
- rendicontare e documentare le spese effettuate secondo i modelli che saranno predisposti dalla Regione;
- mantenere costanti rapporti con la Regione Lombardia, comunicare i dati e le informazioni richiesti per il monitoraggio sullo stato d'avanzamento della attività, anche in applicazione dell'art. 11 comma 3 della l.r. 11/2012;
- dare immediata comunicazione alla Regione Lombardia circa le eventuali modifiche e/o variazioni delle azioni del progetto, che dovranno essere validate da Regione Lombardia, e che non dovranno in ogni caso modificare in modo sostanziale le finalità e gli obiettivi indicati nel progetto;
- partecipare alle attività formative/informative predisposte dalla Regione in relazione a quanto previsto dall'art.8 della l.r. 11/2012.
- rendere visibile su tutti i prodotti la partecipazione di Regione Lombardia al progetto utilizzando il logo regionale, che deve essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- coinvolgere Regione Lombardia nelle iniziative di divulgazione.

Art. 4

Contributi concedibili

Per l'attuazione del presente accordo la Regione concorre riconoscendo al Comune di, in qualità di capofila della rete territoriale un contributo pari a €

Le spese ammissibili sono esposte nell'allegato 1), «Scheda Tecnica di definizione delle azioni progettuali sperimentali». Il progetto può essere oggetto di ulteriori agevolazioni compatibili con le finalità e caratteristiche dell'intervento.

Art. 5 **Modalità di erogazione del contributo**

L'importo del contributo concesso al Comune viene erogato in due fasi successive:

- a) il 70% viene erogato all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- b) il 30% alla conclusione del progetto, previa approvazione della relazione tecnica finale e della relativa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6 **Rendicontazione delle spese sostenute**

Sulla base degli interventi realizzati, il Comune di, in qualità di capofila, presenterà una relazione finale che evidenzia, in coerenza con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegherà:

- 1) l'elenco delle spese sostenute;
- 2) i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
- 3) i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti, o convenzioni stipulati per l'attuazione del progetto nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
- 4) i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
- 5) tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

Il Comune di invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto. Scaduto tale termine, la Regione Lombardia assegnerà al comune un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposti dalla Regione Lombardia e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

La Regione Lombardia provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella scheda tecnica di definizione delle azioni progettuali pilota.

Art. 7 **Revoche**

Il contributo è revocato qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare il progetto o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 8
Disposizioni finali

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Il presente documento si compone di n. 4 pagine e di un allegato composto da n. ... pagine.

Data:

Per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale
Casa, Housing sociale e Pari opportunità

Per il Comune di
Il/La
NOME COGNOME